

## **ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER GRAVIDANZA A RISCHIO, anche definita MATERNITÀ ANTICIPATA PER GRAVIDANZA A RISCHIO.**

L'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio ha inizio nel periodo che precede il congedo obbligatorio previsto per legge. Il congedo obbligatorio va da due mesi prima della data presunta del parto a tre mesi dopo il parto (può essere posticipato se le condizioni di salute della donna lo consentono).

Alla maternità anticipata possono accedere tutte le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, oltre che le libere professioniste, le associate in partecipazione e le autonome iscritte alla gestione separata INPS, purché si trovino nelle condizioni specificamente individuate dalla legge. Le gestanti hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, a un'indennità sostitutiva della retribuzione e sono libere dal controllo fiscale, ovvero possono uscire di casa in qualsiasi momento della giornata.

I presupposti che possono dare diritto alla MATERNITÀ ANTICIPATA sono i seguenti:

1. gravi complicanze della gravidanza;
2. forme morbose preesistenti che possono essere aggravate dalla gestazione;
3. condizioni di lavoro che mettono a rischio la salute della donna e/o del nascituro;
4. mansioni che prevedono il trasporto e il sollevamento di pesi, con impossibilità di spostare la donna ad altre mansioni compatibili con lo stato di salute;
5. mansioni pericolose, faticose e insalubri, con impossibilità di spostare la donna ad altre mansioni compatibili con lo stato di salute.

La S. C. Medicina Legale dell'Asl si occupa unicamente delle prime due motivazioni:

- 1. gravi complicanze della gravidanza**
- 2. forme morbose preesistenti che possono essere aggravate dalla gestazione**

Le restanti motivazioni, legate alla tipologia di lavoro (lavoro rischioso), in una gravidanza in normale evoluzione e non complicata, sono di pertinenza dell'Ispettorato del Lavoro.

Per il riconoscimento della MATERNITÀ ANTICIPATA, da parte della Medicina Legale, ci si deve recare all'Ambulatorio Monocratico del proprio territorio di residenza o domicilio, senza appuntamento (vedere sedi, giorni ed orari nella pagina: **Come fare per richiedere l'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio**)

Il ginecologo certificatore può essere uno Specialista del Servizio Sanitario Nazionale (ad esempio il ginecologo del Consultorio Asl o di un Ospedale Pubblico o Privato accreditato) oppure uno specialista libero professionista.

Per legge (art. 17, comma 2, lettera a del D.Lgs. 151/2001; art. 15, comma 1, lettera a, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n.35), se il certificato è redatto e rilasciato da un ginecologo appartenente ad una Struttura Pubblica, può essere presentato direttamente all'Inps per la richiesta dell'astensione anticipata dal lavoro senza il passaggio intermedio alla Medicina Legale. Se, invece, il certificato è redatto e rilasciato da un ginecologo libero professionista, la donna deve recarsi presso la Medicina Legale per la verifica di congruità. In realtà, tuttavia, per motivi organizzativi e di standard di qualità propri, l'Inps prevede che tutti i certificati ginecologici, quindi anche quelli redatti da specialisti pubblici, vengano comunque sottoposti alla valutazione della Medicina Legale.

La valutazione medico legale è anche eseguibile sugli atti nel caso in cui alla gestante sia stato prescritto, dal ginecologo di una Struttura Pubblica, un regime di "bed rest" (riposo assoluto a letto). In questo caso inviare tutta la documentazione all'indirizzo email indicato nella pagina: **Come fare per richiedere l'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio**